

Prot. AGEA.UMU.2011.831

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li, **17 giugno 2011**

CIRCOLARE N. 33

**Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione Generale per l'attuazione
Delle politiche comunitarie e
Internazionali di mercato
Ufficio POCOI V - Ortofrutta
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA**

**Alla Regione LAZIO
Dip. Sv. Agr. Sett. 63
Via R. Raimondi Garibaldi 7
00145 ROMA**

**Alla Regione MARCHE
Servizio Agricoltura
Via Tiziano 44
60100 ANCONA**

**Alla Regione ABRUZZO
Direzione Agricoltura
Via Catullo 17
65127 PESCARA**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
Regione PUGLIA
Lungomare N. Sauro 47
70121 BARI**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
Regione CALABRIA
Via Enrico Molè
88100 CATANZARO**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
Regione SARDEGNA
Via Pessagno 4
09126 CAGLIARI**

**All' Ass. Agr. e Foreste
Regione MOLISE
Via N. Sauro, 1
86100 CAMPOBASSO**

**Alla Regione BASILICATA
Dip. Agricoltura
Via Anzio, 44
85100 POTENZA**

**Alla Regione SICILIA
Dir. Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2675
90145 PALERMO**

**Alla P.A. di BOLZANO
Uff. Viticoltura
Via Brennero, 6
39100 BOLZANO**

**Alla P.A. di TRENTO
Serv. Promozione agricola
Via Trener, 3
38100 TRENTO**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
Regione CAMPANIA
Sv. Attività Settore Primario
Isola A6 – Centro Direzionale
80143 NAPOLI**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
PIEMONTE
Corso Stati Uniti 21
10125 TORINO**

**All' Assessorato Regionale Agricoltura
FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Caccia 17
33100 UDINE**

**UNAPROA
Via XX Settembre, 4
00187 ROMA**

**UIAPOA
Via Alessandria 199
00198 ROMA**

**UNACOA
Via Nizza, 46
00198 ROMA**

A TUTTI I PRODUTTORI ORTICOLI

**Alla S.I.N.
Via Salandra, 13
00187 Roma**

Oggetto: Crisi di mercato dovuta ad EHEC (Escherichia Coli) – Misure eccezionali a sostegno del settore ortofrutticolo

Premessa

Con regolamento in corso di pubblicazione, la Commissione UE ha adottato misure urgenti di sostegno per il settore ortofrutticolo, a fronte della grave situazione di crisi di mercato venutasi a creare a seguito dei recenti episodi di contagio da Escherichia Coli registrati in Germania.

Con tale regolamento sono state stanziare a livello comunitario risorse per complessivi 210 milioni di Euro da utilizzarsi nei vari Stati Membri per finanziare in misura più incisiva eventuali interventi di ritiro dal mercato, di mancata raccolta e di raccolta verde effettuati nel periodo dal 26 maggio 2011 al 30 giugno 2011.

Considerata l'urgenza, con la presente circolare l'Organismo Pagatore Agea intende dare applicazione a quanto già disposto a livello nazionale dal MIPAAF, tramite il pubblicando decreto ministeriale nonché dall'Agea Coordinamento con la circolare ACIU.2011.476 del 16.6.2011, limitatamente alle attività funzionali all'esecuzione degli interventi straordinari ed alle attività di controllo; con successive disposizioni si provvederà a regolamentare la fase di presentazione delle domande di pagamento e di liquidazione del sostegno straordinario.

Ambiti di applicazione

Possono beneficiare delle misure eccezionali di sostegno, di ritiro dal mercato, di mancata raccolta e raccolta verde sia i produttori soci di Organizzazioni di Produttori (OP) sia i produttori non associati che stipulano contratto con una OP, sia, con esclusione della distribuzione gratuita, i produttori non associati che gestiscono in proprio il flusso delle notifiche e delle comunicazioni, di seguito definiti "produttori in proprio".

Si precisa che possono partecipare alle misure eccezionali di sostegno solo i produttori in regola con la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Gli interventi si identificano con le misure di ritiro dal mercato, di mancata raccolta e raccolta verde, già contemplate a livello comunitario dai Regg. CE nn. 1234/07, 1580/07 e dal Reg. UE n. 543/2011 e disciplinate a livello nazionale nell'ambito del DM 10388 del 20.12.2010, nonché nei capitoli "Controlli sulle misure di prevenzione e gestione della crisi, ritiri dal mercato" e "Controlli sulle misure di prevenzione e gestione della crisi, mancata raccolta e raccolta verde" della circolare dell'Organismo pagatore Agea n. 16 del 01 aprile 2011 e le cui disposizioni trovano pertanto applicazione anche per l'attivazione delle misure eccezionali, fatte salve le deroghe introdotte dal Regolamento UE in corso di pubblicazione.

I prodotti ammessi a beneficiare alle misure eccezionali di sostegno sono esclusivamente i prodotti identificati dal Decreto Ministeriale che di seguito per brevità definiremo : cetrioli, pomodori, lattughe, indivie ricce e scarole, zucchine e peperoni.

I prodotti, per essere ammessi a beneficiare delle misure di ritiro dal mercato, devono essere conformi alle corrispondenti norme di commercializzazione vigenti; i ritiri possono avvenire anche alla rinfusa, con la sola eccezione del prodotto destinato alla distribuzione gratuita che deve essere preventivamente confezionato in imballaggi di peso non superiore a 25 kg, riportanti in etichetta l'emblema comunitario e la dicitura prevista dall'allegato al Reg. CE n. 1580/07.

Per essere ammessa a beneficiare della misura della mancata raccolta, la relativa superficie deve essere stata coltivata correttamente e il prodotto deve essere ben sviluppato e di qualità sana, leale e mercantile; pertanto, non sono ammesse superfici in stato di abbandono o superfici danneggiate a causa di avversità atmosferiche o fitopatie.

Infine, per essere ammessa a beneficiare della misura della raccolta verde, la relativa superficie deve essere stata coltivata correttamente e il prodotto non deve risultare danneggiato.

Operazioni di Ritiro dal mercato da parte delle OP

Le OP sono tenute a comunicare all'Organismo delegato al controllo dei programmi operativi (Regioni, PP.AA, SIN), secondo le modalità in uso dal medesimo Organismo, le operazioni di ritiro che intendono effettuare, a mezzo della comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro (Mod. R-2/EC), adeguatamente compilata e corredata degli eventuali allegati richiesti. Detta comunicazione deve essere inoltrata entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente alla data di ritiro.

Ciascuna OP effettuerà notifiche separate per i produttori soci delle OP e per i non soci che hanno stipulato con l'OP specifico contratto di servizio.

Dovrà essere redatta una distinta comunicazione preventiva per ciascun centro di ritiro interessato e per ciascuna destinazione prevista.

Le OP sono altresì tenute ad inoltrare all'Organismo delegato, in occasione della prima comunicazione preventiva l'elenco dei centri di ritiro (Mod. R-1B/EC).

A riguardo si specifica che, in via straordinaria e fino al 30 giugno 2011, i centri di condizionamento delle OP, utilizzati per le ordinarie attività di lavorazione e di spedizione, possono essere assimilati a tutti gli effetti ai centri di raccolta omologati; deve comunque essere garantita la presenza di una idonea strumentazione per la verifica del peso del prodotto ritirato dal mercato ed in uscita dal centro di condizionamento della OP per le varie destinazioni.

All'atto delle operazioni di ritiro le OP devono predisporre il buono di avviamento per ciascun mezzo in uscita dal centro di ritiro. L'avvio a destino del prodotto oggetto di ritiro qualora sia presente l'Organismo di controllo è subordinato all'autorizzazione dello stesso.

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione sia del prodotto medesimo che dell'eventuale frazione liquida.

Le OP provvedono ad acquisire dall'utilizzatore finale la relativa lettera di presa in carico (modd. R-3B/EC, R-5A/EC, R-5B/EC, R-5C/EC, R-5D/EC, R-7A/EC) opportunamente compilata in ogni sua parte e firmata dall'utilizzatore medesimo. La lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore è cumulativa per tutte le consegne effettuate dalla OP nella giornata di riferimento. Le OP provvedono altresì a trasmettere all'Organismo delegato, secondo le modalità da esso in uso, entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo alla data di ritiro tutte le lettere di presa in carico relative alle operazioni di ritiro effettuate nel giorno precedente.

Nel caso in cui la OP ammetta a beneficiare degli interventi di ritiro dal mercato anche produttori non soci sulla base degli accordi contrattuali con essi conclusi, la documentazione inerente i quantitativi di prodotto da essi presi in carico dovrà essere conservata e messa a disposizione per eventuali accertamenti posti in essere dall'Organismo di controllo.

Operazioni di Ritiro dal mercato da parte dei produttori in proprio (con esclusione della distribuzione gratuita):

I produttori in proprio sono tenuti a comunicare all'Organismo delegato al controllo (Regioni, PP.AA., SIN), secondo le modalità in uso dal medesimo Organismo, le operazioni di ritiro che intendono effettuare, a mezzo della comunicazione preventiva delle operazioni di ritiro (Mod. R-2/EC), adeguatamente compilata e corredata degli eventuali allegati richiesti. Detta comunicazione deve essere inoltrata entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente alla data di ritiro.

All'atto delle operazioni di ritiro il produttore in proprio deve predisporre il buono di avviamento (modd. R-4/EC, R-6/EC) per ciascun mezzo in uscita dal centro di ritiro. L'avvio a destino del prodotto oggetto di ritiro è sempre subordinato all'autorizzazione dell'Organismo di controllo.

Il trasporto del prodotto alla rinfusa proveniente dai Centri di Ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione sia del prodotto medesimo che dell'eventuale frazione liquida.

Il produttore in proprio provvede ad acquisire dall'utilizzatore finale la relativa lettera di presa in carico (modd. R-5A/EC, R-5B/EC, R-5C/EC, R-5D/EC, R-7A/EC) opportunamente compilata in ogni sua parte e firmata dall'utilizzatore medesimo. La lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore è cumulativa per tutte le consegne effettuate dal produttore nella giornata di riferimento. Il produttore in proprio provvede altresì a trasmettere all'Organismo delegato, secondo le modalità da esso impartite, entro le ore 10:00 del giorno lavorativo successivo alla data di ritiro tutte le lettere di presa in carico relative alle operazioni di ritiro effettuate nel giorno precedente.

Operazioni di Mancata Raccolta e Raccolta Verde da parte delle OP:

Per poter attivare la misura le OP sono tenute a comunicare all'Organismo delegato al controllo dei programmi operativi (Regioni, PP.AA., SIN), secondo le modalità in uso dal medesimo Organismo, entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente alla operazione, tutte le informazioni necessarie per la pianificazione delle attività di controllo (Mod. N-1/EC) vale a dire i riferimenti delle aziende interessate all'intervento, prodotto, riferimenti catastali delle superfici (che devono essere presenti nel fascicolo aggiornato del produttore), metodologia di denaturazione prescelta ed in caso di superfici su cui anche parzialmente sia stata condotta la raccolta, il quantitativo di prodotto che già è stato consegnato alla OP.

Operazioni di Mancata Raccolta e Raccolta Verde dei produttori in proprio:

I produttori in proprio sono tenuti a comunicare all'Organismo delegato al controllo (Regioni, PP.AA., SIN), secondo le modalità in uso dal medesimo Organismo, entro le ore 10:00 del giorno lavorativo precedente alla operazione, tutte le informazioni necessarie per la pianificazione delle attività di controllo (Mod. N-1/EC) vale a dire i riferimenti dell'azienda interessata all'intervento, prodotto, riferimenti catastali delle superfici (che devono essere presenti nel fascicolo aggiornato del produttore), metodologia di denaturazione prescelta ed in caso di superfici su cui anche parzialmente sia stata condotta la raccolta, il quantitativo di prodotto già raccolto.

Controlli

A norma del regolamento in corso di pubblicazione i controlli sono effettuati nella misura di seguito sinteticamente descritta e con le modalità di seguito riportate.

| Incidenza dei controlli | Produttori soci di OP e produttori che hanno stipulato contratti con OP | Produttori non soci di OP (Produttori in proprio) |
|---|--|--|
| Ritiri dal mercato con qualunque destinazione | 10% delle quantità | 100% delle quantità |
| Mancata raccolta e raccolta verde | 10% delle superfici | 100% delle superfici |

Controlli sui ritiri dal mercato da parte delle OP:

Per gli interventi di ritiro dal mercato realizzati dalle OP, anche se effettuati per conto dei produttori non soci con cui sono stati siglati accordi contrattuali, i controlli di primo livello previsti dagli articoli 110 e 112 del reg. Ce 1580/07 (articoli 108 e 110 del regolamento ce 543/2011) sono limitati al 10% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.

L'Organismo delegato al controllo all'atto della ricezione della comunicazione preventiva di ritiro provvede ad autorizzare la OP richiedente a procedere nelle operazioni di ritiro indicate, trasmettendo all'OP via fax o via mail la comunicazione preventiva opportunamente compilata nella parte riservata all'Organismo di controllo.

Come previsto dal regolamento in via di pubblicazione, l'Organismo preposto al controllo effettua una verifica presso il Centro ritiro dell'OP in occasione delle operazioni di ritiro in misura non inferiore al 10% del quantitativo oggetto di ritiro.

Qualora l'Organismo delegato al controllo sia presente alle operazioni di ritiro provvede ad autorizzare l'avviamento a destino del prodotto oggetto di ritiro compilando la parte riservata all'Organismo di controllo in calce ai buoni di avviamento che saranno compilati a cura della OP.

L'Organismo di controllo può effettuare a campione un controllo sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di scarico, l'effettuazione delle operazioni, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore.

Controlli sui ritiri dal mercato da parte dei produttori in proprio (con esclusione della distribuzione gratuita):

Per gli interventi di ritiro dal mercato realizzati dai produttori in proprio, i controlli di primo livello previsti dagli articoli 110 e 112 del reg. Ce 1580/07 (articoli 108 e 110 del regolamento ce 543/2011) sono estesi al 100% del quantitativo di prodotto ritirato dal mercato.

L'Organismo delegato al controllo effettua le verifiche presso il Centro di ritiro indicato nella notifica preventiva dal produttore in proprio in occasione delle operazioni di ritiro.

Provvede quindi ad autorizzare l'avviamento a destino del prodotto oggetto di ritiro compilando la parte riservata all'Organismo di controllo in calce ai buoni di avviamento che saranno compilati a cura del produttore stesso.

L'Organismo di controllo può effettuare a campione una verifica sugli utilizzatori finali al fine di constatare, sulla base dei documenti di presa in carico e delle registrazioni di scarico, l'effettuazione delle operazioni, annotandone l'esito in calce alla lettera di presa in carico compilata dall'utilizzatore.

Controlli sulle operazioni di Mancata Raccolta o Raccolta Verde da parte delle OP:

Per gli interventi realizzati dalle OP, in applicazione di quanto disposto dal regolamento in corso di pubblicazione e in deroga a quanto ordinariamente previsto, i controlli verranno effettuati nella misura del 10% delle superfici interessate dalle operazioni (Mancata Raccolta, Raccolta Verde), prima durante e dopo l'effettuazione delle operazioni.

Il controllo riguarderà i seguenti aspetti:

- ✓ identificazione delle parcelle, loro titolarità ed estensione;
- ✓ stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- ✓ stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- ✓ presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- ✓ presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- ✓ corretta ed efficace denaturazione;

Controlli sulle operazioni di Mancata Raccolta o Raccolta Verde effettuate dai produttori in proprio:

Per gli interventi realizzati dai produttori in proprio, i controlli verranno effettuati nella misura del 100% delle superfici interessate dalle operazioni (Mancata Raccolta, Raccolta Verde), prima durante e dopo l'effettuazione delle operazioni.

Il controllo riguarderà i seguenti aspetti:

- ✓ identificazione delle parcelle, loro titolarità ed estensione;
- ✓ stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- ✓ stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- ✓ presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- ✓ presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- ✓ corretta ed efficace denaturazione;

Indicazioni relative gli Organismi di controllo delegati.

Ad eccezione delle regioni Campania, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, per le quali l'organismo delegato è la SIN, le restanti Regioni/PP.AA di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA che sono:

1. Provincia Autonoma di Trento
2. Provincia Autonoma di Bolzano
3. Marche
4. Abruzzo
5. Lazio
6. Molise
7. Basilicata
8. Calabria
9. Puglia
10. Sicilia
11. Sardegna,

dovranno rendere noti i recapiti (fax, e-mail, indirizzi postali) ai quali dovranno essere indirizzate, dalle OP e dai produttori, le previste comunicazioni; a tale riguardo si raccomanda agli Uffici Regionali di tenere in debita considerazione la caratteristica d'urgenza che rivestono le operazioni in oggetto.

Per quanto riguarda organismo di controllo SIN, i recapiti da utilizzare per le comunicazioni sono :

- ✓ Fax n.064453619 , oppure 064463518
- ✓ Mail ortofrutta.programmi@sin.it

In caso di utilizzo della casella di posta elettronica, deve essere inviato il modello scansionato.

Comunicazioni

Comunicazioni da parte delle OP e dei produttori in proprio.

Le OP e i produttori in proprio sono tenuti a trasmettere entro le ore 12,00 del 20 giugno 2011 e, a partire dal 21 giugno 2011 giornalmente entro la medesima ora, le informazioni a conclusione delle operazioni effettuate, utilizzando l'allegato 2 della circolare prot. N. ACIU.2011.476 del 16.06.2011 per tutto il periodo di interesse. La comunicazione da fare entro il 20 giugno dovrà riportare le informazioni delle operazioni effettuate dal 26 maggio al 18 giugno 2011. Quelle successive riguarderanno le operazioni effettuate nella giornata precedente.

Comunicazioni da parte degli Organismi delegati

Gli Organismi delegati al controllo sono tenuti a trasmettere all'Organismo Pagatore AGEA, sulla scorta delle comunicazioni di cui paragrafo precedente, entro le ore 13,00 del 20 giugno 2011 e successivamente entro le ore 10 del 27 giugno ed entro le ore 13 del 1 luglio 2011, le informazioni relative alle operazioni effettuate nella settimana precedente, secondo l'allegato 4 della circolare prot. N. ACIU.2011.476 del 16.06.2011.

IL TITOLARE

Dott. Alberto MIGLIORINI